



**TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA**  
**SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI**

Composto dai seguenti magistrati:

dott. Fabio Florini

Presidente

dott. Maurizio Atzori

giudice rel.

dott.ssa Alessandra Mirabelli

giudice

sul reclamo proposto da

difeso come in atti ,avverso il

provvedimento in data 30 Dicembre 2022 /2 Gennaio 2023 con il quale il giudice monocratico ha dichiarato inammissibile il ricorso per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti ex art.67 CCII

**OSSERVA CHE**

Con ricorso depositato in data 29 ottobre 2022, difeso come in atti, adiva il Tribunale di Bologna per essere ammesso alla procedura della Ristrutturazione dei debiti, ai sensi dell'art. 67 ss. D. Lgs. n. 14/2019 ("CCII"), esponendo di versare in stato di sovraindebitamento e proponendo un piano di ristrutturazione dei propri debiti idoneo ad assicurare al il ceto creditorio maggior soddisfazione rispetto ad un'eventuale alternativa liquidatoria. Al ricorso veniva allegata puntuale relazione dell'OCC, attestante "l'attendibilità del piano proposto dal debitore nel suo complesso e la sua fattibilità".

Con decreto del 31 ottobre 2022, il Giudice, svolgeva una serie di rilievi in punto di ammissibilità del ricorso ed invitava il ricorrente a contraddire per l'eventuale modifica del piano e l'OCC ad integrare la propria relazione. Il ricorrente depositava note

(4)

autorizzate il 2 novembre 2022, nonché un'ulteriore nota difensiva in data 14 novembre 2022. Il 15 novembre e il 21 novembre 2022 l'OCC produceva documentazione integrativa, rilevando che detta documentazione confermava quanto già contenuto nel ricorso, nelle successive note difensive del ricorrente e nella relazione iniziale.


Con decreto ex art. 70, 1° comma, CCII, in data 30 dicembre 2022, pubblicato in data 2 gennaio 2023, il Giudice dichiarava inammissibile la domanda.

Avverso detto provvedimento ha proposto reclamo la difesa del

Va preliminarmente risolto il profilo processuale della individuazione dello strumento impugnatorio del decreto di inammissibilità del ricorso, in quanto l'art. 70 CCII, si limita a regolare l'ipotesi della impugnazione avverso il provvedimento del tribunale che prenda posizione sulla omologabilità o meno dell'accordo, individuando la Corte di Appello come organo competente, attraverso il richiamo del comma 8 all'art. 51 CCII in caso di omologazione e il richiamo del comma 10 all'art. 50 CCII in caso di rigetto. La struttura dell'art. 70, però, evidenzia come lo strumento del ricorso alla Corte di Appello sia previsto avverso provvedimenti resi all'esito di una procedura tendente a indagare ragioni prevalentemente di merito della domanda che vengono sondate attraverso un articolato procedimento che prevede un contraddittorio con i controinteressati come dimostrato, a titolo di esempio, dal coinvolgimento dei creditori, dalla possibilità per questi ultimi di depositare osservazioni e che l'OCC può, a seguito di tali osservazioni, presentare una modifica del piano (vedi art. 70 commi 3 e 6 CCII in connessione tra loro).

Trattasi, all'evidenza, di un procedimento a formazione progressiva, nel corso del quale il giudice acquisisce elementi conoscitivi dai soggetti interessati che possono portare a decisioni rilevanti quali "...la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano" e "...su istanza del debitore... il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento." (art. 70 comma 4). Dunque l'art. 70 commi ottavo e decimo che disegnano l'investitura della Corte di Appello, non sono in alcun modo applicabili alla

(2)



fattispecie, del tutto diversa, di un decreto che sancisca in via preliminare, come nel caso di specie, la inammissibilità del ricorso.

A fronte di ciò, occorre che l'interprete, una volta rifiutata la opzione ermeneutica che esclude la portata lesiva di un provvedimento di mera inammissibilità attraverso l'affermazione di una riproponibilità senza limiti dell'istanza, individui lo strumento sistematicamente più corretto, per consentire al debitore che ritenga lesa la propria posizione, di impugnare la decisione del giudice che abbia ritenuto insussistenti le precondizioni minime per aprire il procedimento.

In tale prospettiva al Tribunale appare corretto fare riferimento alle norme di carattere generale ed, in particolare, alla sussumibilità di tale procedimento, sotto il profilo processuale, nello schema dettato dagli artt. 737, 738 e 739 cpc.

Per altro verso si arriva allo stesso risultato, attraverso il richiamo alla clausola di compatibilità di cui all'art. 65 CCII che consente di applicare alla presente fattispecie l'art. 47 comma 5, sostituita la Corte di Appello con il Tribunale, essendo qui impugnato un provvedimento del giudice monocratico.


Dunque la scelta di impugnare il provvedimento del Giudice di prima istanza innanzi al Tribunale, in composizione collegiale, appare corretta.

Nel merito il reclamo è, come risulta dagli atti, correttamente centrato sulla questione ampiamente dibattuta in dottrina e giurisprudenza, della ammissibilità della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, in caso di passività di origine in parte consumeristica e in parte professionale, questione alla quale il giudice di prima istanza ha dato soluzione negativa, non ritenendo ammissibile la ristrutturazione in caso di debito "misto".

Il compendio argomentativo contenuto nel reclamo oggi in esame è sostanzialmente lo stesso che si ritrova negli scritti di dottrina e nei precedenti di merito che hanno accolto la tesi più estensiva. (vedi Trib. Grosseto, 22.06.2021, Trib. Napoli Nord 10.07.2020, Trib. Napoli Nord 15.02.2021, e direcente Trib. Reggio Emilia 2.02.2023)

Si deduce, infatti, che, nel vigore della legge n.3/2012 il debitore persona fisica che avesse avuto debiti di origine non consumeristica o comunque connessi ad un'attività

(3)



di impresa o professionale o artigiana, poteva riporre le sue chances esdebitatorie nella proposta di accordo di composizione della crisi sottoposta al voto dei creditori. Con il codice della crisi il debitore così caratterizzato si trova in una terra di mezzo nella quale sarebbe escluso sia dalla ristrutturazione del consumatore sia dal concordato minore.

Quanto alla prima, in ragione del fatto che tra i crediti da ristrutturare vi sono residue posizioni derivanti dall'esercizio di precedente attività genericamente definibile di impresa e, quanto alla seconda, perché l'art. 74 CCII disegna due schemi di concordato minore, la prima, "in continuità", ontologicamente estranea alla fattispecie in esame, e la seconda, di natura liquidatoria, condizionata alla offerta di una apprezzabile apporto di finanza esterna. Trattasi di strumento destinato ad un modello imprenditoriale, come dimostrato anche dall'art. 33 comma CCII secondo il quale "la domanda di accesso della procedura di concordato minore ... presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese è inammissibile".


Ed allora, secondo tale tesi da una connotazione oggettiva e cioè riferita alla qualità dei debiti da ristrutturare ( il consumatore era soltanto il soggetto che avesse "assunto obbligazioni per scopi estranei alla attività imprenditoriale"), il codice della crisi avrebbe spostato l'attenzione sul profilo soggettivo, essendo sufficiente che il consumatore sia tale al momento della domanda e cioè che a quel momento agisca per scopi estranei all'attività imprenditoriale, pur avendola eventualmente svolta nel passato e indipendentemente dalla natura dei debiti accumulati.

D'altro canto tali ragioni troverebbero sponda nella direttiva "insolvency" 2019/1023/UE ed in particolare, i "considerata" 21 e 24 " ... Infatti, il "considerando 21" (l'unica disposizione dell'intera direttiva in cui viene utilizzata la parola "consumatore") esprime con parole non equivocate la circostanza che "spesso non è possibile distinguere chiaramente tra debiti maturati in capo all'imprenditore nell'esercizio della sua attività o quelli maturati al di fuori di tali attività" e così prosegue: "Gli imprenditori non godrebbero efficacemente di una seconda opportunità per liberarsi dai debiti legati all'impresa e da altri debiti maturati al di

(a) 

fuori dell'impresa, se dovessero sottoporsi a procedure distinte con condizioni di accesso e termini. Pertanto, sebbene la presente direttiva non contenga norme vincolanti in materia di sovraindebitamento del consumatore, sarebbe opportuno che gli Stati membri applicassero al più presto le disposizioni della presente direttiva sull'esdebitazione anche al consumatore". In altre parole: il "considerando" 21 della direttiva "insolvency" indica agli Stati membri la necessità di prevedere che, in caso di sovraindebitamento di un soggetto caratterizzato dalla compresenza di debiti di natura "mista", la soluzione esdebitatoria debba essere trovata nell'ambito di un'unica procedura. Il successivo "considerando" 24, poi, raccomanda la necessità di prevenire, per quanto possibile, la maturazione di un definitivo stato di insolvenza del debitore, privilegiando l'accesso a procedure di ristrutturazione del debito sostenibili al fine di evitare soluzioni espropriativo-liquidatorie. "È opportuno che i debitori, comprese le persone giuridiche e, ove previsto dal diritto nazionale, le persone fisiche e i gruppi di imprese, possano disporre di un quadro di ristrutturazione che consenta loro di far fronte alle difficoltà finanziarie in una fase precoce, quando sembra probabile che l'insolvenza possa essere evitata e la sostenibilità dell'attività assicurata. Un quadro di ristrutturazione dovrebbe essere disponibile prima che il debitore diventi insolvente ai sensi del diritto nazionale, ossia prima che soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per avviare procedure concorsuali per insolvenza, che di norma comportano lo spossessamento totale del debitore e la nomina di un curatore". "...Orbene, la soluzione configurata dal piano di ristrutturazione che il [ ] ha presentato e che il primo giudice ha ritenuto inammissibile è perfettamente compatibile con le chiare indicazioni fornite dalla direttiva "insolvency" e, anzi, è del tutto in linea con le chiarissime indicazioni fornite dalla medesima; essa propone, infatti, un piano che è unitariamente volto a soddisfare i crediti di origine sia professionale, sia consumeristica, e si pone il fine - e, comunque, realizza l'effetto - di evitare l'esito espropriativo e liquidatorio che il "considerando" 24 della direttiva indica espressamente come ultima ratio da evitarsi, per quanto possibile..." ..Sviluppando ulteriormente il ragionamento... se è vero - come è vero -

(5)



che occorre privilegiare ogniqualvolta sia possibile le soluzioni non liquidatorio-espropriative a favore del soggetto sovraindebitato, e se è vero che, a norma dell'art. 74, comma 1, CCII la prosecuzione dell'attività professionale è requisito indefettibile di ammissibilità al concordato minore, ne consegue che il soggetto sovraindebitato che non prosegue attività professionale e che, quindi, non può essere ammesso al concordato minore, possa e debba essere ammesso all'altro strumento non liquidatorio e, cioè, alla ristrutturazione dei debiti del consumatore... " ( vedi reclamo pag 8 e 9)

Nonostante la ricchezza degli argomenti, il Tribunale non condivide la tesi posta a sostegno del reclamo.


Preliminarmente occorre analizzare le caratteristiche peculiari della situazione di fatto posta all'attenzione del Collegio: il [redacted] ha terminato l'attività [redacted] e di [redacted]

[redacted] ma, come pacifico in atti, risulta ancora iscritto all'albo degli [redacted] Tale iscrizione giustificata dalla necessità di ottenere il pagamento di compensi professionali pregressi, non esclude che l'attività professionale sia ancora in corso, se pur al limitato fine di ottenere l'adempimento di prestazioni già rese; risulta, inoltre, dalla relazione dell'OCC che il ricorrente aveva maturato cospicui debiti, nell'esercizio di attività di investimento di denaro, asseritamente ricevuto in deposito irregolare da amici. Si tratta di di 10 creditori, per un debito di circa € 950.000 su una massa complessiva di €3.209.446,59. Fra i creditori " da investimento" spiccano 3 società di capitali e 2 Fondazioni per notevoli importi " e tale circostanza porta ad escludere la affermata natura di tali somme come oggetto di un deposito irregolare gratuito per conto di amici e confermano l'ipotesi che [redacted] esercitasse attività di consulenza finanziaria con o senza l'obbligatoria iscrizione all'albo di cui all'art. 31 TUF.

Tale la fattispecie concreta va confrontata con la fattispecie astratta.

In tale prospettiva deve, innanzitutto, tenersi presente la nuova definizione di consumatore accolta dal Codice della Crisi.

(6)



Nell'art. 2.1, lettera e) del CCI, lo stesso viene definito come "la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno di tipi regolati dei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali".


Sul punto la relazione di accompagnamento al Decreto delegato n. 14/2019, è pienamente coerente con la definizione ove si legge che: "Il piano di ristrutturazione dei debiti è la procedura di composizione della crisi riservata al consumatore come definito dall'art. 2, comma 1, lettera e), in assoluta coerenza con la definizione che ne ha dato il codice del consumo e delle indicazioni contenute nella legge delega quanto alla necessità di ricomprendere in tale categoria le persone fisiche che siano soci delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, con esclusivo riguardo ai debiti diversi da quelli sociali (sottolineatura del redattore), di cui essi rispondono in ossequio al principio della responsabilità illimitata. E' una procedura di particolare favore in quanto consente al debitore di sottrarsi al giudizio e all'approvazione dei creditori, che può essere influenzata anche da motivi che originano da rapporti di natura personale e che non riguardano la convenienza in sé della proposta, e di sottoporsi unicamente alla valutazione, certamente maggiormente obiettiva, del giudice. Proprio perché si tratta di una procedura riservata e a misura della tipologia di creditore, è anche la sola alla quale il consumatore può accedere, oltre alla liquidazione controllata. Una novità è costituita dalla previsione secondo la quale è equiparato al consumatore anche il socio illimitatamente responsabile di uno dei tipi societari indicati e che consente a tali soggetti di gestire, con il piano di ristrutturazione, l'indebitamento derivante da debiti estranei a quelli sociali (anche se la società non è assoggettata ad alcuna procedura concorsuale...".

L'interprete deve confrontarsi con la realtà.

Innanzitutto pare al Collegio che conferire alla coniugazione al presente del verbo agire ("...la persona fisica che agisce") una portata temporale, tale da comportare che l'art.

(7)







codificata, altra fattispecie avente identità di ratio con quella espressamente contemplata". Nel caso di specie alcuna identità di ratio può essere individuata nella norma che disegna uno strumento di favore per il consumatore che assume e non adempie obbligazioni pecuniarie, rispetto all'imprenditore (o professionista o artigiano) che opera secondo uno statuto del tutto peculiare che qui, per ragioni di sintesi, si dà per conosciuto.

D'altro canto la correttezza di tale affermazione trova indiretta conferma nella circostanza che nella stessa norma, l'art 67, laddove il legislatore ha ritenuto che ci fossero ragioni per farlo, ha esplicitamente esteso l'applicabilità della procedura anche al socio "... *illimitatamente responsabile di uno dei tipi societari indicati e che consente a tali soggetti di gestire, con il piano di ristrutturazione, l'indebitamento derivante da debiti estersi a quelli sociali (anche se la società non è assoggettata ad*

progetto si applicano le disposizioni della sezione III del presente capo". *"...In caso, dunque, di obbligazioni miste riferite a due componenti della stessa famiglia (che propongono un progetto comune valutato dal giudice nella sua interezza ndr), il legislatore ha espressamente escluso che si possa accedere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore (disciplinata dalla sezione II), potendosi solo dar corso al concordato minore. (sezione III)"* (vedi provvedimento di primo grado dr.ssa Rimondini).

La norma si spiega solo con l'adesione alla tesi qui accolta mentre al contrario non potrebbe essere spiegato perché *"...nel caso di obbligazioni miste (in parte consumeristiche e in parte derivanti da attività professionale o imprenditoriali) riferite ad unico soggetto si possa consentirgli di risolvere la crisi anche con la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore"*. (così provvedimento impugnato).

Quanto ai considerata della Direttiva insolvency citati a sostegno della tesi contraria il n.21 sembra totalmente dedicato al profilo del consumatore piuttosto che a quello dell'imprenditore, come chiaramente si legge nel testo *"...Pertanto, sebbene la presente direttiva non contenga norme vincolanti in materia di sovraindebitamento del consumatore, sarebbe opportuno che gli Stati membri applicassero al più presto le disposizioni della presente direttiva sull'esdebitazione anche al consumatore"*

Esso si limita a raccomandare agli Stati Membri di prevedere anche per il consumatore la possibilità del fresh start (considerato n. 1) dopo un determinato periodo di tempo (considerato n.73); il 24, invece, si limita a disporre che "Gli Stati membri provvedono affinché, ai fini dell'esdebitazione integrale, se l'imprenditore insolvente ha contratto debiti professionali nel corso della sua attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale e debiti personali al di fuori di tale attività, che non possono essere ragionevolmente distinti dai primi, tali debiti, se possono essere liberati, siano trattati in un'unica procedura".

Il codice della crisi ha, dunque, risposto, in maniera adeguata e coerente alla Direttiva Insolvency, cercando di offrire strumenti diversi per situazioni diverse, prevedendo, tendenzialmente, il concordato minore per l'imprenditore sovraindebitato, la

(10)



ristrutturazione del debito per il consumatore ed , infine, la liquidazione controllata, applicabile a tutte le situazioni debitorie, indipendentemente dalla loro origine, garantendo al debitore, in tutte le opzioni, la possibilità della seconda chance.


Alla luce di tali considerazioni, mentre si possono aprire degli spazi sulla possibilità che nel concordato minore trasmigrino obbligazioni civili, non fosse altro perché il regime di quest'ultimo è certamente di minor favore per il sovraindebitato che scelga di sottoporvisi ( sul punto vedi recentemente Trib Nola sentenza 12/2023 del 6.02.2023 ove si legge "...Qualora l'istante sia qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2, lettera e) del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza dal momento che non svolge alcuna attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale, la natura di consumatore non è di ostacolo alla presentazione di una proposta di concordato minore qualora la proposta preveda l'apporto di risorse esterne che aumentano in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori, in ossequio a quanto disposto dall'art. 74, comma 2 ,CCI.),"), ciò che non può essere consentita è la corsa in senso opposto , verso la ristrutturazione ex art.67 CCII , quando il sovraindebitato sia oberato anche da obbligazioni non consumeristiche.

Conclusivamente sul punto il Tribunale rileva che le ragioni di tale diniego stanno esattamente nelle caratteristiche che rendono tanto attraente quest'ultimo strumento e cioè, in via generale, la deroga al principio della responsabilità patrimoniale ex art. 2740 e 2741 cc e, in particolare , la possibilità di sottrarsi al voto dei creditori e, soprattutto, quella di poter conservare la casa familiare in una situazione completamente diversa da quella per la quale il legislatore ha offerto l'art. 67 CCII al sovraindebitato consumatore, caratterizzata per la natura stessa delle obbligazioni consumeristiche , da difficoltà e fragilità endemiche assolutamente peculiari che hanno giustificato tali rilevanti deroghe al principio di responsabilità patrimoniale.

La fattispecie in esame è paradigmatica di quanto emerge dalle considerazioni sin qui svolte.

Il ha pacificamente portato nel paniere del debito da ristrutturare, obbligazioni frutto di un tipico rischio di impresa, nel caso di specie, quello connesso

(11)



ad investimenti finanziari con denaro di terzi (tra i quali tre società di capitali e due Fondazioni) non andati a buon fine per la rilevante somma di circa € 950.000 (circa un terzo dell'indebitamento complessivo), che, se non si vuole ipotizzare la improbabile perdita di tutti i capitali affidatigli da tutti i creditori, fa presumere che gli investimenti fossero ben più consistenti. Appare dunque evidente che i non possa fruire dei vantaggi previsti per la" persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale".

Il reclamo va, pertanto, rigettato.

Il rigetto comporta l'accertamento dei presupposti ex art. 13 1 quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per l'applicazione della obbligazione tributaria del versamento del doppio contributo unificato .

PQM


Rigetta il reclamo.

Il rigetto comporta l'accertamento dei presupposti ex art. 13 1 quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per l'applicazione della obbligazione tributaria del versamento del doppio contributo unificato .

Così deciso in Bologna il 21.02 2023


Il giudice est

dott. Maurizio Atzori



Il Presidente

dott. Fabio Florini



Depositato in Cancelleria

97/02/23



IL FUNZIONARIO

Dr. Daniela ANCONETANI

Ufficio di Cancelleria Tribunale di Bologna

(12)